Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2625

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CONTENTO e CARLUCCI

(V. *Stampato Camera n.* **1640**)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 marzo 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 marzo 2011

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La remissione è espressa o tacita. Vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, ovvero ha ricevuto il risarcimento del danno in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a due anni, ovvero, pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione, non è comparso alla prima udienza, anche a mezzo di difensore munito di procura speciale, senza giustificato motivo».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 337 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*4.* L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione e all'identificazione della persona che la propone. Contestualmente, alla persona che propone la querela viene dato espresso avvertimento che, non comparendo il querelante all'udienza senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela. L'autorità che riceve la querela provvede, altresì, alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: «In caso di reato perseguibile a querela, l'avviso contiene, altresì, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela».

Art. 4.

1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«*2-ter*. Il giudice rinnova d'ufficio la citazione al querelante qualora sia provato o appaia probabile che questi non ne abbia avuto effettiva conoscenza».

Art. 5.

1. All'articolo 429 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

«*f-bis)* in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;

b) al comma 2, le parole: «e *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «, *f)* e *f-bis)*».

Art. 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 450 del codice di procedura penale, la parola: «*f)*» è sostituita dalle seguenti: «*f)* e *f-bis)*».

Art. 7.

1. All'articolo 552 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)* del comma 1 è inserita la seguente:

«*b-bis)* in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è, altresì, nullo quando sia stato omesso l'avvertimento al querelante di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1».

Art. 8.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo alla prima udienza, pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione, senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere *c), d), e)* e *f-bis)*».